

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) — Denominazione.

E' costituita la Società Cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa denominata "COOPERATIVA EDIFICATRICE OPERAIA FILIPPO CORRIDONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Articolo 2) — Sede sociale.

- 2.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
- 2.2 Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, con semplice decisione degli Amministratori.

Articolo 3) — Domicilio dei Soci.

- 3.1 Il domicilio dei Soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Cooperativa, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) — Durata - Adesioni.

- 4.1 La durata della Cooperativa è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2100 salvo proroghe o anticipato scioglimento.
- 4.2 La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire, ad associazioni di imprese e di tutela e rappresentanza delle società cooperative.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE E REGIME DELLA MUTUALITA'

Articolo 5) — Scopo mutualistico.

- 5.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata ed ha per scopo il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri Soci, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse: umane, economiche e di lavoro che gli stessi Soci possono rendere disponibili alla Società e la equa distribuzione, nel rispetto del principio di parità di trattamento conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della Società, dei vantaggi conseguiti dalle attività e servizi realizzati sia fra i Soci beneficiari che fra i Soci che non ne hanno potuto beneficiare, anche mediante la contribuzione dei Soci beneficiari all'aumento delle risorse della Cooperativa destinabili alla promozione ed allo sviluppo delle attività svolte e dei servizi prestati. È parte integrante dello scopo

mutualistico della Società la sua apertura alla adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano gli stessi principi mutualistici.

5.2 La Cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non Soci.

Articolo 6) — Oggetto sociale.

6.1 La Società, con scopo mutualistico e senza finalità speculative, ha per oggetto la realizzazione, l'acquisto ed il recupero di immobili da assegnare in godimento, o con altre forme contrattuali che non ne trasferiscono la proprietà, ai propri soci, e dell'insieme di strutture e servizi che possano favorire la fruizione dell'immobile, l'integrazione sociale, la elevazione culturale e la tutela della salute degli stessi soci attraverso il soddisfacimento delle esigenze ad esse finalizzate, ivi comprese quelle relative ai rapporti delle singole persone e dei rispettivi nuclei familiari con la propria abitazione, con il complesso residenziale, con l'area urbana nella quale il complesso è collocato e con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo, nonché la gestione del proprio patrimonio immobiliare.

6.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale, in particolare, la Società può:

a. costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e gestire edifici e complessi edilizi a destinazione residenziale e ad uso diverso;

b. assegnare in godimento a tempo indeterminato ai soci le abitazioni comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a) o impiegare altre forme contrattuali che comunque, senza trasferirne la proprietà, consentano di soddisfare i bisogni espressi dai soci attraverso le stesse abitazioni;

c. assegnare in godimento ai soci o locare ai soci ed a terzi ovvero alienare a soci o a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a);

d. realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprietà della Società o dei soci, anche se parte delle unità immobiliari negli stessi comprese siano di proprietà di terzi;

e. prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari o degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese, anche se questi siano in parte di proprietà di terzi;

f. prestare ai soci servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa;

g. prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo;

6.3 Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Società può:

a. acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;

b. costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero e ricostruzione di immobili, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;

- c. avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci né alienare le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della Società, all'ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;
 - d. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;
 - e. ricevere prestiti dai soci persone fisiche destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 17;
 - f. stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;
 - g. concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e prive di rischi che non siano preventivamente valutabili e compatibili con la natura e le finalità della Società;
 - h. promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative;
 - i. consorziarsi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre società cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
 - l. promuovere, quale attività strumentale e non prevalente, la costituzione e/o assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere preventivamente deliberata dall'Assemblea;
 - m. partecipare ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies del codice civile, se utile al miglior conseguimento dell'oggetto sociale;
 - n. aderire ad associazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.
 - o. ad integrazione dei suoi scopi sociali primari la Cooperativa si propone di collaborare allo sviluppo ed alla promozione della mutualità diffondendone i principi tra i soci;
- 6.4 Le attività comprese nell'oggetto sociale o finalizzate al suo conseguimento, di cui ai commi precedenti, possono essere svolte, in misura comunque non prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, anche nei confronti ed a favore di terzi che non siano soci della Società.
- 6.5 La Società può svolgere la propria attività in tutte le parti del territorio nazionale e degli Stati dell'Unione europea nelle quali risiedano propri soci.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI – RAPPORTI MUTUALISTICI E RAPPORTI SOCIALI

Articolo 7) — Numero e requisiti dei Soci cooperatori.

- 7.1 Il numero dei Soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge o per l'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
- 7.2 La responsabilità di ogni socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.
- 7.3 Possono essere Soci le persone fisiche e persone giuridiche, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa che non siano interdette, inabilite o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa.
- 7.4 I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Cooperativa si avvale non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di Socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Articolo 8) — Domanda di Ammissione dei Soci.

- 8.1. Chi desidera divenire Socio deve presentare domanda scritta alla Cooperativa sottoscritta da due soci presentatori, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano indicati se persona fisica:
- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;
 - b) valore della partecipazione da sottoscrivere entro i limiti previsti dal Codice Civile;
 - c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della Cooperativa e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza.
- 8.2 Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegate la fotocopia del documento d'identità, il codice fiscale certificato di cittadinanza italiana o certificato per soggiornanti di lungo periodo per cittadini extra UE.
- 8.3 Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nei commi precedenti, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale, e devono essere allegati:
- a) la visura camerale;
 - b) i documenti richiesti dalla Cooperativa;
 - c) l'indicazione del valore della partecipazione che intende sottoscrivere.

Articolo 9) — Procedura di Ammissione.

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, delibera sulla domanda di ammissione.
- 9.2 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci dopo che il nuovo Socio abbia effettuato il versamento del capitale sottoscritto.
- 9.3 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
- 9.4 Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
- 9.5 Gli Amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Articolo 10) — Diritti dei Soci.

- 10.1 I Soci hanno i diritti previsti dalla legge.
- 10.2 I diritti di cui all'art. 2545-bis c.c. non spettano al Socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la Cooperativa.
- 10.3 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 11) — Obblighi dei Soci.

- 11.1 Il Socio, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, deve:
- a) versare l'ammontare della partecipazione sociale sottoscritta;
 - b) versare il sovrapprezzo, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione;
 - c) versare una somma a titolo di tassa di ammissione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
- 11.2 Il Socio è tenuto:
- a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
 - b) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai beni e servizi ricevuti;
 - c) al versamento dell'eventuale contributo annuo delle spese non riconducibili alla gestione degli immobili, nella misura deliberata dagli Amministratori per la copertura delle spese amministrative della Cooperativa;

- d) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- e) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa;
- f) a comunicare mediante lettera raccomandata A/R ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento, gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio e/o del luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;
- g) a produrre alla Cooperativa documenti e certificazioni dalla stessa richiesti per la verifica in qualsiasi momento dei requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di Socio.

11.3 La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione dalla Cooperativa e per morte.

Articolo 12) — Recesso del Socio.

12.1 Il recesso del Socio è consentito:

- a) nei casi previsti dalla legge;
- b) al Socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- c) al Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

È vietato in ogni caso il recesso parziale

12.2 La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata a/r o a mano all'Organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r o a mano, al Socio il provvedimento di accoglimento.

12.3 I rapporti mutualistici col Socio receduto si risolvono con la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui il recesso è stato comunicato, oppure contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale, e cioè con la comunicazione del provvedimento che accoglie la domanda. Tale decisione è rimessa all'Organo amministrativo.

12.4 Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota sociale.

Articolo 13) — Esclusione del Socio.

13.1 L'esclusione del Socio è deliberata dall'Organo amministrativo:

- a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- b) nel caso in cui, previa intimazione da parte degli Amministratori, non esegua, in tutto o in parte, il versamento della partecipazione sottoscritta o non adempia alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte nel versamento degli importi dovuti;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico;
- d) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;
- e) in caso di prolungata irrimediabilità del Socio con il quale non intercorrono scambi mutualistici, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare l'esclusione

del Socio al quale non è stato possibile recapitare per almeno tre volte la corrispondenza o quando, benché regolarmente convocato, non si presenti, senza giustificato motivo, a chiarire la propria posizione;

f) nei casi di cui all'art. 2286 cod. civ.

- 13.2 La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r o a mano al Socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.
- 13.3 L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.
- 13.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 14) — Decesso del Socio.

- 14.1 Al socio deceduto subentrano nella medesima qualità e conservandone l'anzianità di adesione alla società, il coniuge non separato legalmente ed il convivente more uxorio purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla società.
- 14.2 Al socio deceduto che sia altresì assegnatario di alloggio, si sostituiscono nella qualità di socio e assegnatario, il coniuge superstite o il convivente more uxorio oppure in assenza, i figli conviventi da almeno tre anni ovvero il coniuge separato al quale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stata assegnata l'abitazione del socio defunto.
- In mancanza delle persone tra quelle prima indicate, uguale diritto è riservato agli altri componenti del nucleo familiare purché conviventi da almeno tre anni alla data del decesso.
- 14.3 La convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà.
- 14.4 La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società.
- 14.5 La sostituzione nella qualità di assegnatario è subordinata, ove previste, alle disposizioni agevolative utilizzate per la realizzazione dell'abitazione nonché al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa.
- 14.6 La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione. Qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti per capitale, interessi ed eventuali spese.
- 14.7 Entro tre mesi dalla data del decesso del socio, coloro che ai sensi dei commi precedenti hanno diritto a subentrare nella medesima qualità, devono far pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo raccomandata a mani, la seguente documentazione:
certificato di morte del socio; documentazione dalla quale risulti la sussistenza di uno dei requisiti previsti dal precedente art. 14.2; richiesta di subentro al socio deceduto; rinuncia da parte degli altri soggetti che ne avrebbero il medesimo diritto ed uguali requisiti.
- 14.8 Trascorso inutilmente tale termine, ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto, la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai

sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.

Articolo 15) – Liquidazione della partecipazione sociale.

- 15.1 Il Socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del Socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota sociale ai sensi di legge, ad esclusione delle somme versate a titolo di sovrapprezzo.
- 15.2 Il relativo pagamento sarà effettuato dalla Cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
- 15.3 Sulle somme liquidate, la Cooperativa ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del Socio receduto, escluso o deceduto e relativi interessi e spese.
- 15.4 Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

TITOLO IV

QUOTE DEI SOCI – STRUMENTI FINANZIARI – PRESTITI

Articolo 16) – La partecipazione sociale.

- 16.1 Le partecipazioni sociali dei Soci operatori sono rappresentate da quote, delle quali la Cooperativa rilascia ai Soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.
- 16.2 Il valore della partecipazione di ciascun Socio operatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dal Codice Civile.
- 16.3 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a Soci.

Articolo 17) —Prestiti sociali.

- 17.1 I prestiti effettuati alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono pertanto un impegno a cui i Soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.
- 17.2 I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.
- 17.3 Gli interessi corrisposti sui prestiti dei Soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati a ciascun Socio non possono superare i limiti massimi previsti dalla normativa vigente.
- 17.4 La raccolta del risparmio è consentita nei confronti dei Soci regolarmente iscritti nei termini di legge con modalità e limiti derivanti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

- La raccolta del risparmio non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o gestione di mezzi di pagamento conformemente alle disposizioni normative vigenti.
- 17.5 I Prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- 17.6 Le modalità di raccolta e restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dal Consiglio di Amministrazione, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai Soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Cooperativa; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.
- 17.7 I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal contratto che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione e di fruizione.
- 17.8 Non costituiscono altresì raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai Soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il Socio.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Articolo 18) — Patrimonio sociale.

- 18.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
- a) dal capitale sociale variabile;
 - b) dalla riserva legale;
 - c) dalle riserve indivisibili previste dalla legge o dal presente Statuto e/o deliberate dall'Assemblea;
 - d) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo azioni;
 - e) dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.
- 18.2 Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci durante la vita della Cooperativa, né nell'atto del suo scioglimento.

Articolo 19) - Capitale sociale.

- 19.1 Il capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00.
L'ammissione di nuovi Soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

- 19.2 Oltre al denaro, i Soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento la prestazione di opera o di servizi.
- 19.3 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal Codice Civile.

Articolo 20) — Esercizi sociali — Bilancio di esercizio.

- 20.1 Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.
- 20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 21) — Destinazione degli utili di esercizio.

- 21.1 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla collocazione degli utili annuali destinandoli:
- a) una quota, non inferiore al minimo stabilito dalla legge, alla riserva legale;
 - b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
 - c) quanto residua alle riserve disponibili e indivisibili.

TITOLO VI

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 22) — Organi della Società.

- 22.1 Sono organi della Società:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente della Cooperativa;
 - d) gli Organi di Controllo;

Articolo 23) — Assemblea.

- 23.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 24) — Competenze dell'Assemblea ordinaria.

- 24.1 L'Assemblea ordinaria:
- a) approva il bilancio;
 - b) nomina e revoca gli Amministratori; nomina gli Organi di Controllo;

- c) determina l'emolumento complessivo per il Consiglio di Amministrazione e per gli Organi di Controllo;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- e) delibera sull'emissione di strumenti finanziari;
- f) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi Soci, o per le materie per le quali sia richiesto l'esame da parte del Collegio Sindacale, se nominato;
- g) potrà inoltre deliberare all'atto della nomina, un accantonamento annuo a garanzia di uno o più Amministratori, da corrispondere a fine mandato a titolo di Trattamento di Fine Mandato (TFM).

Articolo 25) — Competenze dell'Assemblea straordinaria.

- 25.1 L'Assemblea straordinaria delibera:
- a) sulle modificazioni dello Statuto;
 - b) sulle fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi del Codice Civile.
 - c) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
 - d) sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
 - e) sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

Articolo 26) – Convocazione dell'Assemblea.

- 26.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo in sede ordinaria o straordinaria, nei casi e con le modalità di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.
- 26.2 L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nella sede della Cooperativa ed in ogni ingresso degli edifici di proprietà della cooperativa almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ed inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata a mezzo servizio postale pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro Soci, lettera consegnata a mano ma in tal caso con firma autografa di ricevuta del destinatario, telefax o posta elettronica (e-mail), qualora il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica risultino annotati al Libro Soci.
- 26.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità

- diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.
- 26.4 L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
- 26.5 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.
- 26.6 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quanto ne sia fatta richiesta scritta, con la indicazione delle materie da trattare ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto di una relazione da essi predisposta.

Articolo 27) – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.

- 27.1 Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i Soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto.
- 27.2 Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota versata.
- 27.3 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.
- 27.4 In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
- 27.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono fatti salvi i quorum deliberativi e costitutivi inderogabili fissati dalla legge e dal presente Statuto.
- 27.6 In deroga a quanto previsto ai precedenti punti 30.3, 3.4 e 30.5 del presente articolo, l'Assemblea convocata per autorizzare l'alienazione o assegnazione in proprietà degli immobili sociali a proprietà indivisa già assegnati in godimento o in affitto ai soci, previa modifica dell'oggetto sociale, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto; lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione con la nomina dei liquidatori dovrà essere approvata sia in prima che in seconda convocazione, dalla metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
- 27.7 In ogni caso, le votazioni devono essere palesi.
- 27.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa o da un Vicepresidente o, in caso di loro rinuncia o assenza, da un Socio nominato dai Soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due o più scrutatori. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.
- 27.9 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei Soci

favorevoli, astenuti e contrari. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 28) – Intervento e voto.

- 28.1 I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio, esclusi gli Amministratori, i componenti dell'Organo di controllo ed i dipendenti sia della Cooperativa che di società da questa controllate.
- 28.2 La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da altro Socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.
- 28.3 Ciascun Socio non può portare più di una delega.

Articolo 29) – Organo amministrativo.

- 29.1 La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a undici. All'atto della nomina l'Assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.
- 29.2 Gli Amministratori devono essere scelti tra i Soci cooperatori iscritti da almeno novanta giorni, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato attivato un procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di insolvenza ovvero tra le persone, con i medesimi requisiti, indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche.
- 29.3 Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Il loro mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.
- 29.4 Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea, qualsiasi sia la fonte della loro nomina, anche senza giusta causa; in quest'ultimo caso però essi hanno diritto al risarcimento del danno.
- 29.5 Il Consiglio di Amministrazione ripartisce tra i suoi membri l'emolumento stabilito dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro elezione e delibera inoltre il compenso ai consiglieri investiti di specifici incarichi.
- 29.6 Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità e decadenza previste dalla legge; nel caso in cui un consigliere già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.
- I membri del Consiglio di Amministrazione non possono assumere la qualità di Soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea. L'Amministratore che non osservi anche uno solo dei suddetti divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.
- 29.7 Oltre che per i motivi di cui al precedente comma, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:
- a) perda i requisiti per essere Socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o sia inabilitato o interdetto o condannato ad una

- pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;
- b) non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;
 - c) non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o a sei riunioni anche non consecutive del Consiglio di Amministrazione, nel corso del mandato o a più di tre adunanze dell'Assemblea.
- 29.8 Il verificarsi di una causa di decadenza è accertato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne dà immediata comunicazione al consigliere cessato. La sostituzione del consigliere cessato avviene a norma di legge.

Articolo 30) — Poteri del Consiglio di Amministrazione.

- 30.1 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa ad eccezione di quelli di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.
- Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
- a) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
 - b) le fusioni e le scissioni di società nei casi previsti dal Codice Civile;
 - c) l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, ad eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
 - d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali;
- salvo il caso in cui il Consiglio ravvisi l'opportunità che le summenzionate deliberazioni vengano comunque assunte dall'Assemblea straordinaria dei Soci.
- 30.2 Al Consiglio di Amministrazione competono, a maggior precisazione dei poteri di cui al comma precedente, ed a puro titolo esplicativo e non tassativo, i seguenti poteri:
- a) assumere mutui e finanziamenti da istituti di credito, assumere finanziamenti e fondi, prestare avalli, fidejussioni e costituzione di depositi cauzionali o garanzie anche reali a favore di terzi;
 - b) concedere e cancellare ipoteche;
 - c) acquistare o cedere aziende, rami d'azienda e/o partecipazioni;
 - d) deliberare conferimenti di beni e/o rami aziendali;
 - e) acquistare, assegnare in proprietà e permutare immobili in genere.
- 30.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Cooperativa ed eventualmente a terzi, con espresso divieto di delegare:
- a) le materie previste dal quarto comma dell'articolo 2381 del codice civile;
 - b) i poteri in materia di ammissione dei Soci, recesso ed esclusione dei Soci;
 - c) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci;
 - d) la redazione del bilancio d'esercizio.
- Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Articolo 31) — Cessazione dalla carica e delibere del Consiglio di Amministrazione.

- 31.1 Per la cessazione dall'ufficio e la sostituzione troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
- 31.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. È possibile partecipare alla riunione a mezzo di teleconferenza, ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione.
- 31.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. È vietato il voto segreto e per rappresentanza. I Consiglieri che abbiano dichiarato il proprio interesse in un'operazione oggetto di deliberazione non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i Consiglieri che si siano volontariamente astenuti.
- 31.4 Il Consiglio d'Amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Cooperativa, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli Amministratori, ed ai Sindaci ove nominati, almeno 5 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.
- 31.5 Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione quando vi partecipino tutti gli Amministratori, ed i Sindaci effettivi, se eletti, ne siano stati informati.
- 31.6 Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non Amministratore, nominato di volta in volta dal Presidente, salvo che nei casi in cui la legge esiga la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32) – Presidente del Consiglio di Amministrazione e poteri di rappresentanza.

- 32.1 Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta nomina fra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di sua impossibilità ad esercitare le proprie competenze. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente al quale compete anche la promozione e l'indirizzo dell'attività della Cooperativa per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale.

TITOLO VII CONTROLLI

Articolo 33) — Organi di Controllo.

- 33.1 Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decida l'Assemblea ordinaria dei Soci, la Cooperativa nomina un Organo di Controllo e/o un Revisore.
- 33.2 L'Organo di Controllo, composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, è nominato dall'Assemblea; il Revisore può essere una persona fisica o una Società di Revisione.
- 33.3 La Cooperativa può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'Organo di Controllo e la revisione legale dei conti al Revisore.
- 33.4 Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'Organo di Controllo e del Revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società cooperative che adottano le disposizioni sulle società per azioni.

TITOLO VIII NORME FINALI

Articolo 34) – Collegio Arbitrale

- 34.1 Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la Società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da Amministratori, componenti dell'Organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati, su richiesta da una delle parti, dal Presidente del tribunale ove ha sede la Società che indica anche l'arbitro al quale è attribuita la funzione di Presidente. La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti dell'Organo di controllo e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.
- 34.2 Quando, per qualsiasi motivo, vengono a mancare uno o più arbitri, alla loro sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina.
- 34.3 Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
- 34.4 La domanda di arbitrato proposta dalla Società o nei suoi confronti è depositata presso il Registro delle Imprese a cura del Presidente della Società ed è resa disponibile ai soci presso la sede sociale ed in luogo accessibile con le stesse modalità utilizzate per gli estratti dei processi verbali relativi alle revisioni cooperative.
- 34.5 Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di proceduta; gli arbitri decidono secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.
- 34.6 Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
- 34.7 Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la Società.
- 34.8 La sospensione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voti; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

Articolo 35) — Scioglimento e liquidazione della Cooperativa.

- 35.1 Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di legge, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, decide:
- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
 - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Articolo 36) — Liberalità, lasciti e donazioni.

- 36.1 La Cooperativa può accettare lasciti, donazioni, liberalità e contributi che saranno destinati secondo le volontà espresse dal benefattore o evidenziate nel lascito testamentario; in mancanza di queste, il Consiglio di Amministrazione costituirà un apposito fondo di riserva indivisibile.
- 36.2 I fondi costituiti con lasciti, donazioni, liberalità e contributi ed i relativi interessi saranno destinati a finanziare opere sociali, una speciale assistenza ai Soci, opere di istruzione e di educazione e in nessun caso potranno passare a profitto dei Soci.

Articolo 37) — Requisiti mutualistici.

- 37.1 Sono inderogabili e devono essere di fatto osservate le clausole mutualistiche previste dal codice civile, in particolare dell'articolo 2514 c.c., dalle leggi speciali e dal presente Statuto.

Articolo 38) — Devoluzione del patrimonio sociale.

- 38.1 Quanto alla devoluzione del patrimonio sociale si applicano le disposizioni di legge previste per le cooperative a mutualità prevalente e quelle del presente Statuto.

Articolo 39) - Disposizioni integrative.

- 39.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.